Permessi legge 104 - aggiornato al Decreto di Agosto 2022

Le agevolazioni della legge 104 si articolano in:

- 1 <u>Tre giorni di permesso al mese</u>, che si possono utilizzare anche in modo frazionato fino ad un massimo di due ore al giorno;
- 2 <u>Due anni di congedo straordinario</u> durante l'attività lavorativa: anche in questo caso si può richiedere in modalità frazionata;
- 3 <u>Prolungamento del congedo parentale</u> fino ad una durata massima di tre anni, fruibile fino ai dodici anni di vita del bambino, nella misura di 3gg. al mese o di 2 ore al giorno. Da agosto 2022 a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi un'indennità pari al 30% della retribuzione e, inoltre i genitori possono fruire, alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi fino al 12° anno di età del figlio.

Le giornate o ore di permesso sono retribuite e coperte da contributi figurativi, accreditati dall'INPS e validi ai fini del pensionamento.

Per fruire dei permessi, è necessario che sia riconosciuta una invalidità con stato di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 da apposito verbale rilasciato da ASL. Una volta accertata la disabilità tramite il rilascio del verbale, è necessario presentare domanda telematica all'INPS e consegnarne copia al datore di lavoro per avere acceso immediato a permessi e congedi.

La domanda deve essere intestata all'invalido richiedente o ad un parente o affine entro il secondo grado (estendibile al terzo grado in assenza di parenti più prossimi). L'articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992 infatti prevede che il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti ed al congedo straordinario sia fruibile da parte dei lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il referente beneficiario può anche non essere unico; l'articolo 42 comma 5 del Dlgs n. 151/2001 estende a più soggetti il diritto a richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi mensili e dei congedi straordinari, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

Nel caso specifico del <u>congedo straordinario</u> gli interessati dovranno rilasciare un'autocertificazione dalla quale risulti <u>la convivenza di fatto</u> (di cui all'articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.

Il comma 5 dell'articolo 42 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Le predette disposizioni sono state nel tempo coordinate con quelle introdotte dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, tenendo conto in particolare che:

- la legge n. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo al comma 20 dell'articolo 1, tra l'altro, che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

- la Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ai sensi del medesimo articolo 33, comma 3.

Pertanto, la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 ha fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un'unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all'altra parte o convivente, precisando quanto seque:

- <u>La parte di un'unione civile</u>, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di permessi di cui alla legge n. 104/1992, e di congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
- <u>Il convivente di fatto</u> di cui ai commi 36 e 37 dell'articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi) va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l'unito civilmente e i parenti dell'altra parte dell'unione.

Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all'unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all'altra parte dell'unione, anche nel caso in cui rivolga l'assistenza ad un parente dell'unito.ì

Allo stesso modo i parenti dell'unito civilmente avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione.

Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.

Si evidenzia, invece, che il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il "convivente di fatto" e i parenti dell'altro partner, non essendo la "convivenza di fatto" un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il "convivente di fatto" può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l'assistenza a un parente del convivente.

Tutto quanto sopra premesso, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il sequente ordine di priorità:

- 1. il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
- 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
- 3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- 4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- 5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- 6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi igenitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il diritto per i lavoratori del settore privato va riconosciuto all'unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all'altra parte dell'unione, anche nel caso in cui rivolga l'assistenza a un parente dell'unito.

Allo stesso modo i parenti di una parte dell'unione civile avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione.